

ALLEGATO 1

“Principi e Criteri della gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica”

PREMESSA

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge n. 18/2009, impegna tutti gli stati firmatari a garantire l'accesso a percorsi di istruzione e di educazione in base al *modello sociale della disabilità*. Tale approccio pone l'accento sulla relazione tra la persona con disabilità e il contesto sociale in cui essa vive in cui tutti gli aspetti del mondo esterno hanno un impatto sul funzionamento della persona.

L'ambiente di vita dell'individuo, in questa prospettiva, assume carattere determinante per definire la Qualità della Vita delle persone con disabilità.

In linea con questi principi si trova l'ICF (International Classification of Functioning) che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale attento all'interazione tra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto in cui essa vive.

In quest'ottica intende muoversi l'Azienda Speciale Consortile Solidalia nel promuovere il servizio di assistenza educativa scolastica, orientato alla piena partecipazione alla vita sociale e alla e alla crescita complessiva della persona con disabilità.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Oggetto dell'accreditamento è l'erogazione, mediante soggetti professionali qualificati, del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni disabili certificati dall'apposito Collegio di Accertamento dell'ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di riferimento (DGR n. 2185 del 04/08/2011), che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado.

Il servizio di assistenza educativa scolastica si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzate alla promozione dell'autonomia e dell'integrazione scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti.

Il servizio, svolto all'interno del contesto scolastico, necessita di un approccio globale all'alunno con disabilità, finalizzato a consolidare e sviluppare le competenze relazionali, sociali e comunicative; le autonomie personali e la cura del sé; l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti e in generale il benessere e la qualità di vita nell'ottica della già citata prospettiva bio-psico-sociale.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio è ispirato ai seguenti principi:

1. **Lavoro di rete e integrazione tra i diversi attori del sistema**

Il servizio di assistenza educativa scolastica si inserisce a pieno titolo nel sistema di interventi e servizi orientati a sostenere il bambino e la sua famiglia nel proprio percorso evolutivo. Il progetto educativo, pertanto si inserisce all'interno del più ampio progetto di vita al quale concorrono tutti gli attori del sistema.

2. **Forte orientamento del servizio al processo di inclusione dell'alunno con disabilità**

Il servizio di assistenza educativa scolastica deve essere orientato allo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità non solo nell'apprendimento, ma anche nelle relazioni e nella socializzazione attraverso la definizione di obiettivi educativi orientati all'inclusione dell'alunno con disabilità nel contesto scolastico.

3. **Prospettiva bio-psico-sociale introdotta dall'I.C.F. (International Classification of Functioning, Disability and Health)**

La prospettiva bio-psico-sociale parte dall'assunto che il benessere della persona dipenda dalla stretta interazione tra diversi fattori personali, psicologici, sociali e ambientali. L'assistente educatore, nella definizione del proprio intervento, deve assumere dunque un approccio globale alla persona, promuovendo le sue potenzialità e risorse e favorendo la costruzione di un contesto sociale e ambientale che favorisca la possibilità di dare espressione a tali risorse.

Le finalità dell'assistenza educativa scolastica sono le seguenti:

1. **didattica:** assicurare e realizzare il diritto all'educazione e all'istruzione, costituzionalmente garantito, che non può essere impedito o affievolito da difficoltà nell'apprendimento né da altra problematicità derivante dalle disabilità.
2. **educativa:** espandere e qualificare l'offerta complessiva del servizio, garantendo uguali sistemi di accesso; valorizzare e sviluppare qualitativamente le risorse professionali educative presenti nel territorio cittadino a favore delle persone con disabilità; sostenere un miglioramento incrementale della valenza del servizio;
3. **di inclusione:** valorizzare e sviluppare le risorse del contesto in cui vive l'alunno con disabilità orientandole alla qualificazione continua delle prestazioni educative e alla migliore soddisfazione possibile delle famiglie;

4. **di sostegno alle famiglie:** assicurare al nucleo familiare dell'alunno con disabilità interventi di sostegno nel processo evolutivo del proprio familiare.
5. **di qualità del servizio:** garantire la libera scelta nella selezione dei soggetti erogatori del servizio di assistenza educativa per gli alunni con disabilità, dando rilevanza alla territorialità e alla continuità educativa; verificare l'adeguatezza del servizio offerto in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle persone con disabilità.

ARTICOLO 3 - RUOLO DEI COMUNI

Il Comune di residenza dell'alunno con disabilità è l'ente titolare del progetto di assistenza educativa scolastica. Ogni variazione del Progetto Individualizzato deve essere concordata e autorizzata dal Servizio sociale Comunale. Esso ha il compito di definire il progetto individualizzato della persona con disabilità e ad esso si devono riferire le figure professionali coinvolte nell'erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica (AES).

I Comuni accolgono le richieste di attivazione del servizio e, effettuata la valutazione della situazione, ne promuovono l'avvio. Il monte ore settimanale è stabilito in relazione ai bisogni rilevati in fase di valutazione e comunque tenuto conto dei limiti delle risorse di bilancio.

Durante l'anno scolastico sono previsti incontri di rete per il monitoraggio e la verifica dell'andamento del progetto.

Il servizio sociale comunale si impegna a garantire la gestione del lavoro di rete e il coordinamento tra i diversi attori del sistema.

ARTICOLO 4 - RUOLO DI SOLIDALIA

L'Azienda Speciale Consortile Solidalia ha il compito di curare tutte le procedure connesse all'accreditamento, alla tenuta dell'Albo degli Enti accreditati ed alla stipula del Patto di Accreditamento.

L'ASC Solidalia ha inoltre il compito di garantire il rispetto degli accordi definiti nel Patto di Accreditamento.

Per gli aspetti contrattuali l'Asc Solidalia è l'unico interlocutore degli Enti Accreditati.

L'Azienda provvede a fornire ai comuni la rendicontazione bimestrale e ad emettere relativa fattura.

ARTICOLO 5 - RUOLO DEGLI ENTI ACCREDITATI

5.1 COORDINATORE

Il coordinatore ha il compito di garantire il buon funzionamento del servizio sia a livello organizzativo che nella realizzazione dei progetti individualizzati.

È il punto di riferimento dell'assistente educatore e del servizio sociale comunale che è titolare del progetto educativo individualizzato dello studente con disabilità.

Svolge una funzione di coordinamento nell'erogazione del servizio a cui fanno riferimento la scuola e la famiglia.

Il coordinatore individuato dall'ente accreditato ha i seguenti compiti:

- È il garante del buon funzionamento del servizio e si impegna a darvi attuazione secondo gli accordi definiti con i comuni e con l'Azienda;
- Definisce, in accordo con il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'alunno con disabilità, titolare del servizio, la programmazione e la progettazione degli interventi personalizzati;
- Mantiene i rapporti e collabora con il servizio sociale comunale, con le singole scuole, con la UONPIA e con eventuali altri soggetti per l'attivazione dell'intervento, la verifica degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati in merito al progetto individualizzato;
- Si relaziona con il dirigente scolastico e con gli insegnanti referenti per l'organizzazione delle attività;
- Coordina il team degli assistenti educatori, ne supervisiona l'attività e l'andamento dei progetti educativi;
- Svolge una funzione di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel servizio e, nei casi in cui si verificano situazioni di criticità ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Comune di residenza, titolare del servizio;
- Rinvia alla valutazione del Comune eventuali richieste di modifica del servizio;
- Garantisce la reperibilità durante i giorni e gli orari di svolgimento del servizio.

Il coordinatore deve trasmettere al Servizio Sociale Comunale alla fine di ogni anno scolastico, salvo richieste specifiche intermedie, una relazione nella quale vengano illustrati gli interventi effettuati e gli obiettivi raggiunti per i progetti individuali di ogni alunno disabile.

Il coordinatore dell'ente accreditato fornisce un supporto tecnico e operativo agli assistenti educatori, monitora e provvede alle sostituzioni del personale assente, autorizzando permessi e ferie degli operatori incaricati, cura mensilmente la rendicontazione quantitativa degli interventi erogati, utilizzando gli strumenti informatici e cartacei predisposti da cui devono risultare le ore svolte su ogni singolo utente e ne cura l'invio all'ASC Solidalia.

Il coordinatore dell'ente accreditato monitora il grado di aderenza del lavoro al progetto delineato e il livello d'integrazione nell'ambito scolastico ed interviene per eventuali emergenze nella gestione della casistica, in accordo con il Servizio Sociale Comunale a cui dovrà seguire immediatamente nota scritta del coordinatore da inviarsi mezzo fax/posta elettronica alla scuola ed al Comune.

L'attività di coordinamento si configura come attività correlata alla gestione del servizio.

È richiesto che ogni ente accreditato individui un solo coordinatore. In caso di accreditamento di enti consorziati sarà compito dell'Ente individuare un unico coordinatore per il raccordo con i comuni, con l'ASC Solidalia e con gli enti consorziati.

5.2 ASSISTENTE EDUCATORE

L'assistente educatore svolge la propria attività in collaborazione con il personale docente e non docente degli istituti scolastici in cui lavora. È chiamato ad integrarsi con le figure coinvolte nel progetto dell'alunno con disabilità mantenendo una chiara distinzione dei compiti e dei ruoli. L'assistente educatore, infatti, rientra nel personale non docente, è di supporto all'istruzione ma non è responsabile della programmazione didattica.

L'educatore è portatore di conoscenze e competenze educative e relazionali e i suoi compiti non possono essere ridotti a funzioni di natura esclusivamente assistenziale.

Dal punto di vista organizzativo, l'assistente educatore non decide in autonomia. Egli risponde al proprio coordinatore al quale deve riferirsi per tutti gli aspetti che riguardano la pianificazione del servizio e il raccordo con altri enti e con la famiglia dell'alunno con disabilità.

Nel dettaglio, le aree di competenza dell'assistente educatore possono essere così distinte:

- a) *Supporto all'autonomia dell'alunno disabile*: cura e igiene personale, aiuto negli spostamenti e aiuto durante la somministrazione di cibo;
- b) *Supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile*: sostegno nella relazione con i suoi pari, sostegno nella relazione con gli adulti, accompagnamento (dove tenuto) nelle uscite sul territorio e nei viaggi di istruzione, anche di più giorni;
- c) *Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile*: affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente.

d) *Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento a favore dell'alunno con disabilità*: partecipazione alla programmazione, partecipazione agli incontri con insegnanti, specialisti e genitori.

Allo scopo di eliminare alcune attività impropriamente affidate agli assistenti educatori si precisa di seguito ciò che un assistente educatore “non deve fare”:

- Accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso;
- Reperire il materiale didattico da somministrare all'alunno;
- Prendere autonomamente la decisione di uscire sul territorio da solo con l'alunno;
- Assistere altri alunni non ad egli assegnati dal Comune;
- Supplire all'assenza di personale scolastico o di altro ente (ad esempio l'assistente educatore non può sostituirsi ad un istruttore di nuoto e quindi non può entrare in acqua durante il corso in cui è inserito l'alunno)
- Attuare prestazioni di carattere sanitario;
- Fornire i propri contatti personali alla famiglia e relazionarsi con essa al di fuori degli incontri definiti e concordati con il servizio sociale comunale, fatto salvo situazioni di particolare necessità.

ARTICOLO 6 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto educativo individualizzato è lo strumento fondamentale per la definizione degli obiettivi, delle azioni e dei tempi con cui si intende procedere per rispondere ai bisogni dell'alunno con disabilità.

La stesura del progetto è responsabilità dell'assistente educatore con la supervisione e il supporto del coordinatore del servizio.

Gli elementi essenziali che devono comporre il progetto sono:

- Anagrafica dell'alunno
- Definizione degli obiettivi di lavoro per le diverse aree di intervento
- Descrizione delle azioni che si prevede di realizzare per il raggiungimento degli obiettivi
- Tempi previsti con l'indicazione del piano settimanale delle attività.

Nel progetto dovranno essere indicate le ore di assistenza educativa, come concordate con il Servizio sociale Comunale, le ore di sostegno previste dalla scuola e il tempo scuola dell'alunno.

Il progetto deve essere inviato entro il mese di ottobre di ogni anno.

Al termine dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 30 giugno, deve essere inviata la relazione conclusiva del progetto annuale.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Presupposto per l'attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica è l'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità effettuata dall'apposita commissione, definita "Collegio di accertamento", istituito presso l'ASST territoriale di riferimento.

La richiesta di attivazione del servizio avviene secondo le modalità previste dalle Linee Guida approvate dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Progetto di assistenza educativa scolastica di ogni alunno, concordato tra Servizio Sociale Comunale, la U.O.N.P.I.A (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) dell'ASST, la scuola e la famiglia viene definito nel rispetto delle indicazioni di massima fornite in sede di accertamento e nel rispetto delle risorse disponibili nel Bilancio Comunale, in base ai seguenti criteri:

- il livello funzionale e di gravità manifestato dall'alunno;
- l'orario di frequenza scolastica da parte dell'alunno (tempo pieno o part-time);
- l'esito del Progetto Educativo Individualizzato dell'anno scolastico precedente, per quanto riguarda gli alunni già in carico;
- la presenza di personale scolastico idoneo a svolgere compiti di natura assistenziale;
- la presenza di un contesto di classe (es: compagni) in grado di offrire adeguato supporto;
- il livello di soddisfazione espresso dai familiari;
- la presenza di un progetto di integrazione sociale complementare alla frequenza scolastica.

Alla famiglia, contestualmente alla comunicazione del monte ore assegnato, viene fornito l'Elenco unico dei soggetti accreditati per l'Ambito di Romano di Lombardia e loro materiale informativo (Carta dei servizi, brochure ...). I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, dei minori effettuano la propria autonoma scelta dell'ente accreditato e la comunicano al Servizio Sociale Comunale, che inoltra al Coordinatore dell'ente accreditato la "Scheda di attivazione dell'intervento". La richiesta deve essere sottoscritta per accettazione dalla famiglia dell'alunno con disabilità, dal Servizio Sociale Comunale e dal Coordinatore del soggetto accreditato.

Il Coordinatore del soggetto accreditato crea la cartella utente che contiene la "Scheda di attivazione" e il complesso delle informazioni acquisite. Concorda con la scuola le modalità e gli orari di erogazione del Servizio.

L'abbinamento tra alunno e assistente educatore viene effettuato dal soggetto accreditato, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale tramite le proprie figure di riferimento, tenuto conto dei seguenti criteri:

- Continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni o rinunce;
- Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente educatore;
- Caratteristiche dell'alunno.

Il servizio deve essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente.

Nel monte ore a disposizione dell'assistente educatore rientrano sia le ore necessarie per attività di affiancamento del minore disabile sia le ore necessarie per la programmazione e per gli incontri con gli operatori socio-sanitari che a vario titolo concorrono alla realizzazione del progetto individualizzato del minore.

A tal proposito ad ogni assistente educatore sono riconosciute (comprese nel monte ore assegnato all'alunno disabile) le seguenti ore di programmazione:

- 2 ore al mese, da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti, in funzione delle esigenze della scuola;
- 5 ore durante l'anno scolastico da utilizzare per il coordinamento e la verifica con il Comune.

Il monte ore viene conteggiato sulle giornate di effettiva apertura della scuola (come da calendario scolastico). In caso di scioperi, elezioni, chiusure straordinarie ed impreviste, le ore non effettuate dall'assistente educatore non potranno essere recuperate, salvo diversi accordi con il Servizio Sociale Comunale.

La procedura sopra esposta va applicata sia nel caso di frequenza di scuole pubbliche che paritarie e si attiva sia per i minori che entrano per la prima volta nel circuito scolastico che per i minori disabili che già frequentano la scuola.

ARTICOLO 8 – PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Il soggetto accreditato deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti.

Titoli di studio e caratteristiche professionali e/o esperienziali richieste

Il soggetto accreditato deve garantire per il personale i seguenti requisiti:

1) Individuazione di una figura di Coordinatore per il servizio competente, suo adeguato inquadramento contrattuale e specifico titolo professionale:

- Laurea in Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale, Lettere e Materie Letterarie, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Scienze della Formazione Primaria o altre lauree equipollenti, con esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di servizio;
- Oppure Laurea/diploma Universitario di Educatore professionale, con esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di servizio.

2) *Individuazione di assistenti educatori, loro adeguato inquadramento contrattuale e specifico titolo professionale, preferibilmente accompagnati da pregressa esperienza lavorativa come assistente educatore:*

- Laurea in Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale, Lettere e Materie Letterarie, Scienze dell'Educazione, Pedagogia, Scienze della Formazione Primaria o altre lauree equipollenti;
- Oppure Laurea/diploma Universitario di Educatore professionale;
- Oppure Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo con documentata esperienza lavorativa in campo socioeducativo di almeno tre anni;

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico (o universitario) dello Stato.

Gli enti accreditati dovranno produrre, su richiesta dell'ASC Solidalia, ed entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, documentazione attestante i nominativi e i titoli di studio del personale di cui si avvalgano compilando la debita modulistica.

Assenze dell'alunno e uscite sul territorio

In caso di assenza di breve durata, senza preavviso, dell'alunno con disabilità all'assistente educatore verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.

In caso di un'assenza prolungata dell'alunno:

- all'assistente educatore non verrà riconosciuta alcuna ora;
- le ore non effettuate non potranno di regola essere recuperate, salvo diverso accordo con il Servizio Sociale Comunale.

L'assistente educatore, previa intesa tra Comune e scuola, è autorizzato ad accompagnare il minore disabile durante uscite sul territorio solo in presenza di copertura assicurativa garantita dal suo Ente di appartenenza; sarà inoltre cura della Scuola di riferimento inserire tale attività nella polizza assicurativa.

L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'assistente educatore è tenuto, se previsto nel progetto individualizzato e concordato con il Servizio Sociale Comunale, alla partecipazione alle gite scolastiche alle seguenti condizioni:

- per gite di un giorno si riconoscono all'assistente educatore le ore effettivamente svolte per un massimo di 8 ore;
- per gite di più giorni si riconoscono 8 ore giornaliere per ogni giorno di gita.
- vitto e alloggio dell'assistente educatore non sono a carico del Comune.

Sostituzione del personale

L'ente accreditato provvederà alla sostituzione del personale adibito al servizio direttamente e senza ulteriore aggravio di spese.

L'assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere tempestivamente comunicata alla scuola e al Comune e dovrà essere garantita la sostituzione immediata e comunque non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Per quanto riguarda i periodi di congedo ordinario dell'operatore, l'ente accreditato comunicherà il nome del sostituto con un anticipo di almeno 15 giorni e farà in modo che lo stesso prenda contatti con i referenti scolastici e la famiglia con il medesimo anticipo, al fine di concordare con esso lo svolgimento di un congruo numero di ore da effettuare in affiancamento all'operatore già in servizio, allo scopo di conoscere l'utenza. Dette ore di affiancamento sono a carico dell'ente accreditato, così come quelle necessarie per il coordinamento del nuovo operatore quando queste vengono effettuate nel periodo precedente (o successivo qualora ciò si rendesse necessario) l'assenza dell'operatore da sostituire.

In caso di assenza del coordinatore per ferie, malattie o permessi le sue funzioni dovranno essere espletate da un'altra figura individuata dall'ente accreditato, in possesso delle stesse sue caratteristiche, con comunicazione ai soggetti interessati.

L'ASC Solidalia e il Servizio sociale comunale si riservano inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc); in tale caso l'ente accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione si riserva la facoltà di revocare l'incarico.

Formazione del personale

Il soggetto accreditato deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione specifica di almeno 20 ore annue sia per il Coordinatore che per gli assistenti educatori, allo scopo di formare dettagliatamente il proprio personale per adeguare il servizio agli standard di qualità necessari. La formazione del personale impiegato per l'espletamento del servizio si intende a totale carico dell'ente accreditato e pertanto nessun onere verrà riconosciuto all'ente per la partecipazione del personale a corsi di formazione o altre iniziative formative.

Applicazioni contrattuali

Il soggetto accreditato si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei soci-lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, garantendo la regolarità del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data del contratto e per tutta la durata del servizio e dagli accordi decentrati.

L'ente accreditato è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci-lavoratori. L'ASC Solidalia può procedere alla risoluzione del contratto ed all'esclusione dell'accreditamento nei confronti dell'ente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra.

Tutela della privacy

Tutto il personale dell'ente accreditato è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'ente accreditato si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, la scuola e/o il soggetto accreditato dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente del soggetto accreditato come della Scuola e che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO ORARIO

Il corrispettivo contrattuale orario è pari a **€ 20,06 (IVA compresa)**, comprensivo del costo di coordinamento, delle azioni correlate e di tutti gli obblighi ed oneri posti in carico al soggetto accreditato previsti dal presente Bando. Tale corrispettivo potrà essere soggetto a revisioni sulla base di indicizzazione ISTAT ed eventuali adeguamenti contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dall'ASC Solidalia sulla base delle prestazioni effettivamente rese dal soggetto accreditato, su presentazione di regolari fatture mensili posticipate. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla rendicontazione delle ore svolte dagli operatori, vistati da un referente della scuola appositamente incaricato, e dovranno riportare il numero di ore effettuate dai singoli operatori e il numero complessivo di ore effettuato dagli operatori nel mese di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dal ricevimento della fattura. Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all'espletamento di formalità amministrative non possono essere adottati a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione agli interessi di mora.

L'Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA si rivarrà nei confronti dei Comuni dell'Ambito Territoriale che aderiscono al sistema di accreditamento, che provvederanno a riconoscere all'Azienda medesima le somme dovute, con obbligo di rendicontazione.

ARTICOLO 10 - SOGGETTI ACCREDITABILI

Possono presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati, profit e non profit, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che operano nel campo socio-assistenziale ed educativo, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione degli interventi oggetto del presente bando, in possesso di tutti i requisiti previsti al successivo art. 7, singolarmente ovvero in consorzio ovvero in associazione temporanea d'impresa, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, dovrà essere prodotta e sottoscritta dal Legale Rappresentante di ogni associata e dovrà contenere l'impegno che, in caso di accreditamento, le stesse imprese associate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata come capogruppo. Dovrà inoltre essere prodotto all'ASC Solidalia l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea prima della sottoscrizione del Patto di Accreditamento.

In caso di consorzio dovrà essere indicato per quali consorziate viene inoltrata domanda di accreditamento.

ARTICOLO 11 – REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per ottenere l'accREDITamento, i soggetti interessati dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando (Allegato 2)

L'ASC Solidalia stabilisce i seguenti requisiti quali requisiti minimi inderogabili necessari per l'iscrizione all'elenco. L'assenza di uno dei requisiti sottoindicati comporta la non accettazione della domanda. Il venir meno di uno di essi durante il periodo di accREDITamento comporta la revoca dell'accREDITamento.

Requisiti di ordine generale:

REQUISITO	DOCUMENTO
<p>➤ Non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80, del D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e più precisamente dichiara (barrare il caso che ricorre):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 nr. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; <i>oppure</i> ○ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09 gennaio 2006 nr. 5; <i>oppure</i> ○ che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; <i>oppure</i> ○ che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. nr. 270/1999; 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accREDITamento)</p>
<p>➤ Non aver subito, da parte del Rappresentante Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: <ul style="list-style-type: none"> - Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 09 ottobre 1990 nr. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 nr. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 03 aprile 2006 nr. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 32 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accREDITamento)</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile; - Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; - Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; - Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 nr. 109 e successive modificazioni; - Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 nr. 24; - Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; <ul style="list-style-type: none"> o cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011 nr. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza o procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione del servizio, al momento della richiesta di accreditamento; o condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale; o applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; o procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d'offerta; ➤ Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; ➤ Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali/ assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; ➤ Non trovarsi in altre condizioni che sono causa di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006. 	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>

Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica:

REQUISITO	DOCUMENTO
➤ Capacità tecnica e professionale risultante da: iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire, se si tratta di <u>impresa</u> ; inoltre, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004, se <u>cooperativa</u> ; inoltre, iscrizione nell'apposito Albo pubblico delle cooperative sociali, se si tratta di <u>cooperativa sociale</u> ; iscrizione negli Albi di riferimento (Regionali o Provinciali), se si tratta di associazioni;	Visura camerale aggiornata
➤ Scopo sociale specifico comprendente le attività di assistenza ai disabili e/o attività socio-educative per disabili e/o socio assistenziali e/o socio sanitarie per disabili o equivalenti (art. 1 della Legge 381/91) e similari, desumibile dallo Statuto o dall'atto costitutivo;	Statuto o Atto Costitutivo
➤ Carta dei Servizi, da allegare alla domanda, in cui viene descritto il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di alunni disabili, con indicazione dei principi del servizio, delle modalità di accesso e di erogazione degli interventi, delle tipologia di prestazioni, delle modalità di rapporto con le famiglie, con la scuola e con i diversi servizi coinvolti, del sistema di valutazione adottato del grado di soddisfazione dell'utenza e del personale in servizio, del sistema adottato per l'invio di segnalazioni e reclami, nonché di eventuali risorse aggiuntive che possono concorrere al miglioramento della qualità del servizio;	Carta dei Servizi
➤ Esperienza documentata di almeno 3 anni scolastici continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi educativi rivolti a soggetti con disabilità inseriti in ambiente scolastico. Deve essere adeguatamente documentato l'effettivo possesso dell'esperienze sopraccitate ed il loro buon esito;	Attestazione esperienza attraverso certificati di servizio
➤ Assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;	Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)
➤ Assenza di cancellazioni/radiazioni dall'Albo dei soggetti accreditati per i servizi da accreditare a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;	

<p>➤ Affidabilità economica finanziaria: nel triennio precedente la domanda di accreditamento possesso di un fatturato almeno pari a € 600.000,00= (IVA esclusa) relativo a servizi analoghi a quelli del presente bando (s'intendono anche servizi socio-assistenziali nell'ambito della disabilità) e possesso di un fatturato complessivo medio annuo di € 700.000= (IVA esclusa);</p>	<p>Attestazione del fatturato del triennio precedente</p>
<p>➤ Presentazione di almeno 2 referenze bancarie con cui degli istituti bancari, con cui l'ente intrattiene rapporti, attestino che la stessa ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;</p>	<p>Referenze Bancarie</p>
<p>➤ Impegno a garantire una copertura assicurativa, da attivarsi prima della stipula del Patto di accreditamento, garantendo i seguenti massimali: R.C.T. - per sinistro - € 2.500.000,00 R.C.T. - per persona - € 5.000.000,00 R.C.T. - per danni a cose o animali - € 2.500.000,00 R.C.O - per persona - € 1.500.000,00</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>
<p>➤ Impegno nell'applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e, se cooperative, dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e successive integrazioni nazionali e provinciali vigenti nel settore per il quale si richiede l'accredimento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi. Tali condizioni contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;</p>	
<p>➤ Assolvimento regolare degli obblighi finanziari assunti nei confronti dei propri addetti e/o soci nei tre anni precedenti la domanda di accreditamento;</p>	
<p>➤ Impegno a ricollocare gli operatori, con titolo appropriato, già impiegati nelle stesse attività dal gestore del servizio nell'anno precedente, per garantire la continuità del servizio all'alunno disabile;</p>	
<p>➤ Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99;</p>	
<p>➤ Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni;</p>	
<p>➤ Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali; 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e s.m.i.); 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Documentabilità, ovvero, accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 e consapevolezza dei controlli effettuati dal Comune e dall'ASC Solidalia ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 	

Requisiti specifici riferiti al servizio per il quale si chiede l'accreditamento:

REQUISITO	DOCUMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Individuazione di una figura di coordinamento competente per il servizio, suo adeguato inquadramento contrattuale e specifico titolo professionale ed esperienza, come specificato nell'art.8, nonché reperibilità durante i giorni e le ore di funzionamento del servizio; 	Elenco del personale, con indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, della tipologia del contratto di lavoro e dell'anzianità di servizio. Curriculum Vitae di ogni operatore.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presenza di figure professionali competenti come assistenti educatori, loro adeguato inquadramento contrattuale e specifico titolo professionale e/o esperienza, come specificato nell'art.8; 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno, nel limite della disponibilità degli operatori, ad assicurare la presenza dei medesimi operatori per l'intera durata del presente accreditamento; 	Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno a provvedere direttamente e senza ulteriore aggravio di spese alle eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati, in particolare l'assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere tempestivamente comunicata alla scuola e dovrà essere garantita la sostituzione immediata e comunque non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento; 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno a garantire la continuità del rapporto operatore/utente, limitando il turn over degli operatori all'interno del medesimo Progetto Individualizzato, fatti salvi i cambi di operatore richiesti dal beneficiario; 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno a garantire la preparazione specifica degli operatori che si occuperanno di minori con autismo o disturbo riconducibile allo spettro autistico nell'utilizzare le strategie che 	

<p>la comunità scientifica nazionale e internazionale ritiene di elezione nel trattamento di questa casistica (es: ABA, TEACH, ecc.);</p>	
<p>➤ Impegno a comunicare tempestivamente all'ASC Solidalia il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatesi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente documento;</p>	
<p>➤ Capacità di attivazione del servizio entro 3 gg lavorativi dalla richiesta</p>	
<p>➤ Impegno all'elaborazione di un Documento di Valutazione/relazione alla fine di ogni anno scolastico, salvo richieste specifiche intermedie, in cui vengano illustrati gli interventi effettuati e gli obiettivi ed i risultati raggiunti, gli strumenti di valutazione adottati ed il rilancio progettuale per l'anno scolastico successivo, sia rispetto all'andamento generale del servizio, che rispetto ai progetti individuali di ogni alunno disabile preso in carico;</p>	
<p>➤ Possesso di un Piano Annuale Formativo per la formazione e l'aggiornamento professionale del coordinatore e del personale educativo impiegato nel servizio di almeno 20 ore annuali, da inoltrare ogni anno scolastico all'ASC Solidalia;</p>	<p>Piano Annuale della Formazione (fac-Simile)</p>
<p>➤ Possesso di una sede operativa attiva nell'ambito territoriale di Romano di Lombardia o nel raggio di 25 km dai confini dell'Ambito, accessibile all'utenza e agli operatori con linea telefonica per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, mentre negli altri giorni e orari è richiesta la reperibilità telefonica del coordinatore;</p>	<p>Carta dei Servizi</p>
<p>➤ Adozione di modulistica e strumenti, anche informatici, adeguati alla formulazione e l'attuazione del Progetto Individualizzato per ogni situazione presa in carico. Nel P.I. devono essere dettagliati obiettivi, tempi, attività previste e strumenti adottati, modalità di verifica periodica e di valutazione finale. Il P.I. deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica del progetto medesimo.</p>	<p>Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)</p>

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno alla collaborazione nell'attuazione del progetto individualizzato, in collaborazione con la scuola, con il servizio sociale, con la persona interessata, la famiglia ovvero con il tutore ovvero con l'amministratore di sostegno e con i servizi specialistici territoriali coinvolti e periodica verifica dello stesso. ➤ Possesso e cura di un sistema di rendicontazione: l'ente accreditato deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile, all'ASC Solidalia che renderà periodicamente ai Comuni; 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibilità ad ottemperare al debito informativo con impegno al rispetto delle modalità e scadenze stabilite dall'ASC Solidalia, dai Comuni e dalla scuole; 	Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Possesso di un sistema di rilevazione della Customer satisfaction: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell'intervento; ○ Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente; 	Fac-simile Questionari
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impegno all'elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e loro trasmissione all'ASC Solidalia per la restituzione dei risultati ai soggetti interessati; 	Autodichiarazione (già prevista nella domanda di accreditamento)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DURC- Documento unico di regolarità contributiva; 	DURC
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predisposizione per l'ASC Solidalia e i Comuni di adeguato materiale informativo (Brochure ...) da consegnare alle famiglie per la scelta del soggetto accreditato; 	Materiale Informativo

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi

L'assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non accettazione della domanda di accreditamento.

ARTICOLO 12 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento dovrà presentare domanda, tramite istanza scritta del Rappresentante Legale, finalizzata all'inserimento nell' "Elenco dei soggetti accreditati per l'assistenza educativa scolastica dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia", utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2).

In sede di presentazione della domanda di accreditamento, resa dal Legale Rappresentante, deve essere prodotto quanto segue:

1. Copia dello Statuto e/o atto costitutivo, con evidenziato lo scopo sociale;
2. Carta dei Servizi;
3. Organigramma dell'Ente, con indicazione del Coordinatore del servizio di assistenza educativa scolastica;
4. Visura Camerale aggiornata;
5. Elenco del personale operante presso il servizio, con indicazione per ciascuno del titolo di studio, del ruolo svolto (coordinatore o assistente educatore), della tipologia del contratto di lavoro e dell'anzianità di servizio (Assistenza Educativa Scolastica);
6. Attestazione del fatturato nel triennio precedente la domanda di accreditamento (sia complessivo relativo a servizi analoghi a quelli del presente bando sia medio annuo);
7. Attestazione dell'esperienza di almeno 3 anni scolastici continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi educativi rivolti a soggetti con disabilità inseriti in ambiente scolastico.
8. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ad eccezione degli Enti pubblici;
9. N. 2 referenze bancarie;
10. Materiale/Brochure informativa da consegnare alle famiglie per la scelta del soggetto accreditato;
11. Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del Legale Rappresentante sottoscrittore, in corso di validità.

Al fine di consentire ai soggetti erogatori di mettere in luce le caratteristiche del proprio servizio e quindi agevolare la successiva valutazione e scelta da parte delle famiglie, essi possono segnalare e documentare ulteriori elementi di qualità e servizi migliorativi, senza ulteriore aggravio di costi.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni e della documentazione richieste, deve essere presentata a:

Ufficio Segreteria dell'ASC Solidalia – Via Balilla n. 25 – Romano di Lombardia entro le ore 12.00 del 28/06/2021 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.aziendasolidalia.it oppure mediante consegna a mano. L'ASC SOLIDALIA non si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi nella consegna.

L'oggetto della PEC o la busta (in caso di consegna a mano) deve indicare la seguente dicitura "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA".

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.445/2000. È ammessa la firma digitale.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'ASC Solidalia, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, svolgerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ARTICOLO 13 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

Presso l'ASC Solidalia è costituita un'apposita Commissione Tecnica di Valutazione che provvede a vagliare le domande di accreditamento di tutti i soggetti interessati ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi richiesti.

La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio per tutta la durata dell'accREDITAMENTO;
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione;
- al rispetto degli standard dei servizi e dei relativi obblighi specificati nei singoli Patti di accREDITAMENTO.

La Commissione si riunisce allo scadere del Bando per la valutazione dell'ammissibilità al bando delle domande pervenute. Ai singoli soggetti erogatori che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della validazione. Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono pervenire all'Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA, con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto. La Commissione valuta e decide sulla eventuale richiesta di riesame.

L'ASC Solidalia tramite la Commissione Tecnica di Valutazione garantisce inoltre il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, anche senza preavviso, sul livello delle prestazioni rese dai fornitori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti di accREDITAMENTO, nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti. Le verifiche valuteranno il livello quali-quantitativo degli interventi nonché il livello di soddisfazione dell'utenza e degli operatori.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. L'Asc Solidalia potrà pertanto richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, informazioni, documentazione e relazioni, nonché l'esibizione del DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Il soggetto accreditato si impegna a sottoporsi ad ogni forma di controllo. La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati.

ARTICOLO 14 – PATTO DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

L'ASC Solidalia concede o nega l'accreditamento con provvedimento motivato e comunica l'avvenuto accreditamento al richiedente.

Il rapporto tra l'ASC Solidalia e il soggetto erogatore si perfeziona, a seguito della procedura di validazione, con la sottoscrizione del "Patto di accreditamento", in cui sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa, cui segue l'iscrizione nell' "Elenco dei soggetti accreditati per l'assistenza educativa scolastica dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia".

L'iscrizione in tale elenco comporta la conoscenza e l'accettazione delle funzioni attribuite all'ASC Solidalia di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del soggetto accreditato, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.

La sottoscrizione del patto di accreditamento tra l'ASC Solidalia e l'Ente accreditato implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dal Servizio Sociale Comunale, i servizi per i quali è stato accreditato.

Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte dell'ASC Solidalia ovvero dei Comuni dell'Ambito di affidare servizi alla impresa accreditata, essendo l'erogazione subordinata alla scelta della famiglia.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA'

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare l'ASC Solidalia e i Comuni da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dall'ASC Solidalia saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi soggetti erogatori.

I soggetti accreditati sono sempre responsabili, sia verso l'ASC Solidalia sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esse sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'ASC Solidalia o a terzi.

ARTICOLO 16 - DURATA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha una validità triennale, salvo verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dall'art. 11 del presente bando (Requisiti generali - Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica -Requisiti specifici).

Il periodo di durata dell'accREDITAMENTO è dal 01/09/2021 al 31/08/2024, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni.

I soggetti erogatori iscritti attualmente nell' "Elenco dei soggetti accreditati per l'assistenza educativa scolastica dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia" devono presentare nuova domanda di accreditamento.

ARTICOLO 17 – REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, l'ASC Solidalia rilevi il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti richiesti nel presente bando, la stessa provvederà ad una contestazione formale degli addebiti, informando al contempo i Comuni dell'Ambito Territoriale. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'ASC Solidalia entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, viene trasmessa alla Commissione di cui al precedente art. 13, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall' "Elenco dei soggetti accreditati per l'assistenza educativa scolastica dell'Ambito Territoriale di Romano di Lombardia".

In particolare, comporta revoca dell'accREDITAMENTO:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente accreditato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'ente accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative regolamentari e deontologiche attinenti al servizio, nonché delle norme del presente documento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'ASC Solidalia;

- ❑ gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, ritardi ripetuti dei pagamenti degli stipendi, irregolarità contributiva e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionale e dagli accordi integrativi territoriali;
 - ❑ impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - ❑ interruzione non motivata del servizio;
 - ❑ sub-appalto totale o parziale del servizio;
-
- ❑ violazione delle norme sicurezza e prevenzione;
 - ❑ perdita dei requisiti, generali o specifici, previsti per l'accreditamento.

Il soggetto cancellato dall'elenco dovrà immediatamente consegnare all'ASC Solidalia e ai Comuni tutta la documentazione connessa ai Progetti Individualizzati e garantire il mantenimento in carico dell'alunno disabile per un periodo di 15 giorni.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in ottemperanza al Regolamento UE Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.